



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 77 del 23 MAR. 2012

OGGETTO Ricorso in Appello C.G.A Palermo." LEONE Tommaso c/ Provincia Regionale di Messina- Atto notificato l'8/01/2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere. Conferimento incarico difensivo. Impegno di spesa di € 2.200,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Dott. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>No</u>
6.	Assessore Sig. Dott. Carmelo	TORRE	<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>Si</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>No</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

~ 1° Dipartimento ~

*U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso- U.O. Studi e consulenze giuridiche
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa A.M. Tripodo*

OGGETTO Ricorso in Appello C.G.A Palermo." LEONE Tommaso c/ Provincia Regionale di Messina- Atto notificato l'8/01/2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere. Conferimento incarico difensivo. Impegno di spesa di € 2.200,00.

PROPOSTA

PREMESSO che con ricorso notificato l'8/01/2011 al procuratore costituito, il Sig. LEONE Tommaso, dipendente provinciale con la qualifica di Istruttore di Ragioneria, ha proposto ricorso innanzi al C.G.A. in Palermo contro questa Provincia per ottenere la riforma della sentenza n. 1961/2009 con cui il T.A.R. Sicilia sez. CT ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha rigettato il ricorso proposto dal LEONE per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 122 del 19/12/2006 di approvazione della graduatoria della selezione interna per progressione verticale per la copertura dei posti di Istruttore Direttivo Ufficio Finanziario e della conseguente nomina dei vincitori, nonché di tutti gli atti successivi connessi;

RITENUTO che occorre costituirsi nel presente giudizio per tutelare tutti i diritti e gli interessi di questo Ente;

CHE, pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a resistere in giudizio e nominare, a tal fine, un Legale di fiducia dell'Ente;

DARE ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente la somma di € 2.200,00=- nella considerazione che trattasi di spesa urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, all'esclusivo fine che dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia - che a tal fine deve essere impegnata sul cod. 1010903 cap 2260 del Bil. 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Prov.le 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere, innanzi al C.G.A. nel giudizio di appello promosso dal Sig. LEONE Tommaso contro questa Provincia con atto notificato l'8/01/2011, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente la somma di € 2.200,00, dando atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art. 163 D.Lgs/2000, all'esclusivo fine di evitare che dalla mancata costituzione nel giudizio, ne derivi un danno per questa Provincia Regionale


IMPEGNARE con il presente provvedimento, la somma di € 2.200,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

DEMANDARE al Dirigente del 1° Dip. la responsabilità della gestione tecnico-finanziaria della pratica.

ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:


1. copia ricorso;

Il responsabile dell'Unità Operativa



Li, 24 FEB. 2011

IL DIRIGENTE
(dott.ssa A.M. Tripodo)



Il Presidente



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 26-2-2011

IL DIRIGENTE
Dott.ssa A.M. Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 16 FEB. 2012

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 16 FEB. 2012

Il Dirigente
del 2° Dip.
IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Calabro

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI PARERI
Impegno n. 173 Anno _____ del _____
Importo € 2200,00
Disponibilità Cap. 0260 Bil. U
Messina 30/12/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 APR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo. Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche. Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addi 27 MAR 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to [Handwritten Signature]

16
12-1-11

STUDIO LEGALE
Avv. Paolo Turiano Mantica
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via F. Crispi, 131 - S. TERESA DI RIVA (ME)
Tel. 0942.751845 - Fax 0942.750769
Via N. Fabrizi, 87 - T.Jl. 090.718454 - MESSINA
(Studio Gazzara)

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA IN S.G.**

PALERMO

Ricorre in appello

il sig. **LEONE Tommaso**, residente in Messina – C.F. LNE TMS 63C29
L828W -, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto
dall'Avv. Paolo Turiano Mantica ed elettivamente domiciliato in Palermo,
via Catania ¹⁶⁶, presso lo Studio Milio,

contro

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente –
legale rappresentante pro-tempore,

e nei confronti di

**De Luca Giorgio, Simone Brunella, Subba Gianfranco, Marino
Domenico e Pulejo Claudia,**

per l'annullamento

o comunque la riforma della sentenza n. 1961/2009 pronunciata dalla
Seconda Sezione del T.A.R. Catania in data 4.XI.2009, depositata in
Segreteria il 24.XI.2009 e non notificata, con la quale è stato dichiarato in
parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte rigettato un ricorso
proposto dal Leone per l'annullamento, *in parte qua*, della Determinazione
Dirigenziale n. 1227 del 19 dicembre 2006 di approvazione della graduatoria
della selezione interna per progressione verticale per la copertura dei posti di
istruttore direttivo Ufficio Finanziario e della conseguente nomina dei
vincitori, nonché della D.D. n. 1211 del 30.XI.2006 e la nota dirigenziale n.
18915/P del 28.12.2006 e di tutti gli atti precedenti connessi e

COPIA

URGENTE
E. C. DEL. 2017

Mi rappresenti e difen
con ogni facoltà l'Avv.
Paolo Turiano Mantica
presso il cui studio
eleggo
domicilio.
Dichiaro espressamente
di avere preso visione
dell'informativa resa
sensi dell'art. 13 del
Legs. 196/03
autorizzo il trattamento
dei dati

Tommaso Leone
Vera la firma
Paolo Turiano Mantica

0004711L01 01
URGENTE
Ufficio Unico N.E.P.
08/01/11
LEONE TOMMASO
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

conseguenziali, ivi compresa la delibera della G.P. n. 274 del 16 ottobre 2007 e la determina dirigenziale n. 32 del 18 febbraio 2008.

* * * * *

Con la sentenza oggetto del presente gravame la Seconda Sezione del T.A.R. Catania ha rigettato un ricorso proposto dal sig. Tommaso Leone avverso i provvedimenti della Provincia Regionale di Messina dianozi specificamente indicati.

Quanto ai fatti si trascrive integralmente dalla decisione impugnata:

“Il ricorrente, dipendente della Provincia di Messina con la qualifica di Istruttore di Ragioneria presso l'Unità Operativa IV del I° Dipartimento – 2° Ufficio Dirigenziale (cat. C, ex VI livello, Area Economico-finanziaria), ha partecipato alla selezione interna indetta con Determina Dirigenziale n. 140 dell'11.10.2005, per la copertura di n. 23 posti di Istruttore Direttivo Ufficio Finanziario – Area economico-finanziaria, collocandosi al 27° posto della graduatoria di merito con punti 57;66, successivamente al 26° posto per effetto dello scorrimento della graduatoria.

Il ricorrente inoltrava reclamo alla Commissione, avendo informalmente appreso che alcuni concorrenti erano stati ammessi nonostante fossero sforniti dei titoli di ammissione; ma le sue osservazioni venivano respinte con nota dirigenziale n. 18915/P del 28.12.2006.

Nelle more, con determina dirigenziale n. 1227 del 19.12.2006 veniva approvata la graduatoria definitiva.

In diritto il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

-Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell'allegato B del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti di ammissione.

Sostiene il ricorrente che quattro concorrenti, Minutoli Massimo, Pantò Giuseppe, De Luca Giorgio e Claudia Pulejo, non erano in possesso dei prescritti requisiti e precisamente i primi due pur avendo la laurea richiesta non possedevano i tre anni di servizio di cui al punto 2 del bando, essendo inquadrati nel settore Organi Istituzionali – Servizi Generali; il terzo non ha mai prestato servizio nell'Area Finanziaria ma presso l'Ufficio Dirigenziale Sostegno alle Imprese ed attività produttive; la quarta è inquadrata nell'area dirigenziale Sistemi Informativi - Unità operativa Telefonia.

-Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell'allegato B del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 3, testo allegato al D.A. EE.LL. 11 giugno 2002.

Alla concorrente Pulejo Claudia (24° posto in graduatoria) sarebbero stati attribuiti illegittimamente due punti per il possesso di un diploma di "terapista della riabilitazione" che non può considerarsi "titolo abilitante all'esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso".

-Violazione e falsa applicazione del bando di concorso in relazione all'allegato "B" del regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 3, testo allegato al D.A. EE.LL. 11 giugno 2002. Eccesso di potere.

La Commissione avrebbe illegittimamente riconosciuto ad alcuni partecipanti (Sig.ra Simone Brunella e sig. Domenico Marino) il possesso

di " Titoli di perfezionamento " che in realtà non sono altro che meri attestati di partecipazione a corsi di formazione del personale dipendente della P.A.. Detti attestati non potrebbero essere valutati neppure come "corsi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c, testo allegato al D.A. 1 giugno 2002, essendo relativi a corsi di durata inferiore ai tre mesi e privi di attestazione di superamento di esame finale.

Inoltre al sig. Marino è stata illegittimamente valutata la laurea in Lingue e Letteratura straniera (punti 2,64).

-Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali ex art. 97 di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione della circolare dell'Assessorato Regionale alla Presidenza 13.9.1993, prot. n. 19738/2. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

La Commissione avrebbe illegittimamente invitato alcuni candidati ad integrare la documentazione relativa ai titoli posseduti successivamente allo scadere del termine di presentazione della domanda (vedi verbale 2 del 26.9.2006).

In caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente si collocherebbe in posizione utile per la nomina.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 giugno 2008 il ricorrente impugna la delibera della G.P. n. 274 del 16 ottobre 2007 che stabilisce l'utilizzazione delle graduatorie nel periodo di tre anni dalla loro pubblicazione, nonché la determina dirigenziale n. 32 del 18 febbraio 2008 con cui è stata utilizzata la graduatoria per la nomina della sig.ra Claudia Pulejo in sostituzione del vincitore collocato a riposo per raggiunti limiti di

età, nonché il successivo contratto di lavoro stipulato dalla stessa con l'Amministrazione.

Resistono in giudizio la Provincia intimata e i contro interessati, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la sua infondatezza. Propone ricorso incidentale la sig.ra Simone Brunella.

All'udienza del 4 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione".

Con la sentenza impugnata, come detto, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte rigettato.

La decisione di cui trattasi è, però, errata e deve essere annullata, o comunque riformata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

D-Errata declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.

Il T.A.R. Catania mentre, da un lato, ha correttamente disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia e da alcuni contro interessati (Marino e Subba) in ordine alla impugnazione della graduatoria definitiva delle procedura concorsuale interna, dall'altro ha, erroneamente, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto agli atti a suo tempo impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Al riguardo, i Primi Giudici hanno sostenuto che " si tratta di atti successivi alla formazione della graduatoria definitiva, che afferiscono all'instaurazione del rapporto di impiego e, pertanto, non rientranti nella giurisdizione del Giudice Amministrativo bensì in quella del Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 63 del D. Lg.vo 30.3.2001, n. 165".

Ciò perché, sempre secondo il T.A.R., mentre le questioni relative all'inserimento nelle graduatorie definitive precedono la fase di costituzione del rapporto, e quindi danno luogo a posizioni di interesse legittimo, tutto quanto attiene invece alla fase successiva (atti di nomina e quant'altro) non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In realtà, così non è.

La giurisdizione subentra, infatti, quando, contrariamente a quanto avvenuto nel caso che ci occupa “ *...sul presupposto della definitività della graduatoria permanente, si contesta l'utilizzazione della stessa denunciando circostanze successive all'esaurimento del concorso (e ad esso estranee) che si assumono come ostative alla nomina di altri aspiranti alla detta qualifica, nei cui confronti si rivendichi una posizione preferenziale (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, 29.X.2007, n. 10529).* ”

Lo stessa T.A.R. Catania, del resto, solo alcuni mesi prima della decisione impugnata, sia pure in Sezione diversa, aveva inequivocamente affermato che “ *l'omessa impugnazione di provvedimenti successivi a quello impugnato, aventi effetti analoghi ed incidenti sulla medesima pretesa del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse* “ (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, 19 gennaio 2009, n. 150, con richiami di conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato).

Il relativo capo di sentenza è, dunque, palesemente errato e va annullato, con conseguente declaratoria di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

II)-Violazione e falsa applicazione del bando di concorso.
Violazione e falsa applicazione dell'allegato “B” del Regolamento degli

Uffici e dei Servizi – Ammissione di candidato non in possesso dei requisiti di ammissione – Eccesso di potere.

I Giudici di Primo Grado hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dall'appellante con cui si è denunciata l'illegittima ammissione di alcuni candidati " che non sarebbero in possesso dei prescritti requisiti ".

Con particolare riguardo alla posizione dei sigg.ri Giorgio De Luca e Claudia Pulejo, le ragioni di una siffatta conclusione sono stati individuati nel fatto che, nonostante i predetti concorrenti fossero assegnati a servizi e mansioni diverse rispetto a quelle proprie dei dipendenti inquadrati nell'Area Economico-Finanziaria, ciò non rilevarebbe ai fini indicati giacchè, a dire del T.A.R., " *il bando non attribuiva rilevanza alle mansioni concretamente svolte al momento in cui è stata bandita la selezione, bensì al titolo posseduto al momento dell'assunzione e all'inquadramento formale nell'area per cui la selezione è stata bandita*".

La decisione, nei termini in cui è stata assunta, è palesemente errata e va riformata.

Il bando di concorso per la progressione verticale mediante selezione per titoli e prova orale a n. 23 posti di Istruttore Direttivo Finanziario – **AREA ECONOMICO FINANZIARIA** – consentiva, infatti, la partecipazione alla predetta selezione del personale dipendente della Provincia Regionale di Messina che fosse in possesso dei seguenti requisiti:
"1-Diploma di laurea di 1° livello in Economia e Commercio o equipollente nonché (ovverosia più) diploma di Ragioneria o equipollente;"
"2- Tre anni di servizio prestato presso l'Ente nella categoria "C" – ex VI qualifica funzionale – **AREA ECONOMICO FINANZIARIA** – ovvero

cinque anni di servizio prestato presso l'Ente nella ex VI qualifica funzionale con profilo professionale appartenente ad area diversa da quella economico finanziaria;”

“3- Il personale inquadrato nella categoria “C” ex VI qualifica funzionale – **AREA ECONOMICO FINANZIARIA** – può partecipare alla selezione, **in deroga alle previsioni di cui al punto 1., purchè in possesso del Diploma di Ragioneria o equipollente”**

Della necessità del possesso dei detti requisiti la Commissione Giudicatrice della selezione interna aveva preso formalmente atto nel verbale n. 2 del 26 settembre 2006.

Non va sottaciuto che, al riguardo, il bando non fa altro che riprodurre sostanzialmente quanto stabilito dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 202 del 21.7.2005 che, al punto 3 del paragrafo B) dell'allegato B, espressamente dispone che *“ per la partecipazione alle selezioni interne per l'accesso alla categorie giuridiche D1 (ex 7° livello) e D3 (ex 8° livello) è richiesto il possesso del diploma di laurea specifico; i dipendenti delle categorie D1 e C provenienti dalla stessa area professionale del posto messo a selezione potranno partecipare, in deroga al superiore principio, se in possesso del diploma di scuola media superiore secondo i criteri indicati nell'allegato E).”*

In altre parole, si desume con tutta evidenza da quanto sopra riportato che, per chi proviene da area diversa da quella economico-finanziaria, il requisito da possedere è il Diploma di Laurea di 1° livello in Economia e Commercio o equipollente più il diploma di Ragioneria o equipollente, e

cinque anni di servizio prestato presso l'Ente nella categoria "C", ex VI qualifica funzionale.

La *ratio* della previsione citata, sulla quale non occorre davvero soffermarsi, è chiaramente quella di evitare l'accesso ad un posto di così elevata specializzazione qual'è quello di Istruttore Direttivo Finanziario a personale che, se pur inquadrato *ab origine* nell'area economica, non sia in possesso di adeguata preparazione ed esperienza nello specifico settore dell'Amministrazione per essere transitato in area diversa per lunghi periodi di tempo.

Orbene, le considerazioni sopra svolte riguardano, in particolare, i concorrenti **Giorgio DE LUCA**, collocato al 21° posto con punti 61,630, e **Claudia PULEJO**, collocata al 25° posto con punti 58,741.

Il primo, fin dalla data della sua assunzione avvenuta il 2.5.1989, non ha mai prestato servizio nell'area economico finanziaria essendo stato inquadrato a far data dal 2000, presso l'Ufficio Dirigenziale sostegno alle imprese ed attività produttive.

La seconda, fin dal 2001 a tutt'oggi, è inquadrata in area diversa da quella Economico Finanziaria (Ufficio Dirigenziale Sistemi Informativi – Unità Operativa Telefonia).

Le menzionate circostanze si desumono inequivocamente da atti e documenti provenienti dalla stessa Amministrazione appellata giacchè:

-" il dipendente Istruttore di Ragioneria PULEJO Claudia risulta assegnata, con Ordine di Servizio n. 41288 del 15 novembre 2001, presso il I Dipartimento " Affari generali e Servizi generali" – 4° Ufficio dirigenziale "Sistemi Informativi". La predetta dipendente presta in atto servizio presso

la 2^a Unità Operativa "Telefonia" del medesimo suddetto Ufficio dirigenziale" (Nota dirigenziale 30 gennaio 2007, n. 2952);

- "il dipendente Sig. De Luca Giorgio assegnato con Ordine di Servizio n. 2221/VI-1 del 29 maggio 2000 presso l'Ufficio di Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo Economico" (Nota dirigenziale 30 gennaio 2007, prot. n. 2955).

Al riguardo, va sottolineato che la stessa Amministrazione, ad ulteriore dimostrazione della fondatezza della relativa doglianza dell'appellante, con nota dirigenziale n. 5929 del 21 febbraio 2007, non ha potuto fare a meno di ammettere che "l'Ufficio di Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo Economico - ove è inquadrato il De Luca - così come tutti gli altri Uffici di Segreteria degli Assessori Provinciali, **non sono classificati in Aree di attività in quanto Organi di natura politica**" e che "il 4° Ufficio Dirigenziale Sistemi informativi del I° Dipartimento **è un Ufficio dirigenziale tecnico**. L'Unità Operativa Telefonia - nell'ambito della quale è inquadrata la Pulejo - **così come tutte le altre Unità Operative previste dalla vigente struttura organica, non sono al momento singolarmente classificate in aree di attività**".

I predetti concorrenti sono stati, quindi, ammessi al concorso con il solo requisito del diploma di Ragioneria quando, sulla base del bando e della disposizione del Regolamento prima richiamata, il requisito imprescindibile era la laurea specifica in Economia e Commercio o equipollente.

In buona sostanza, entrambi i concorrenti da ultimo citati, per poter essere ammessi ai sensi del punto 3. del bando (che deroga alle previsioni del punto 1.), avrebbero dovuto essere inquadrati "nella categoria "C" ex VI

qualifica funzionale – AREA ECONOMICO FINANZIARIA –“,
ovverossia nella “**stessa area professionale del posto messo a selezione**”.

In ogni caso, avrebbero dovuto possedere i requisiti richiesti al momento della presentazione delle domande di partecipazione (cfr., al riguardo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 gennaio 2006, n. 124), con la conseguenza che, in mancanza, avrebbero dovuto essere esclusi dalla selezione.

Così, e non altrimenti, del resto, si è determinata la Provincia Regionale proprio in danno dell'attuale appellante il quale, pur in possesso del requisito di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria di II° grado, è stato escluso dalla partecipazione alle selezioni interne per Istruttore Direttivo Amministrativo e per Istruttore Direttivo Informatico rispettivamente *“perché proveniente da area diversa da quella amministrativa e non in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di selezione”* e *“perché non proveniente da area informatica e non in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di selezione”* per come può agevolmente evincersi dalle note allegate in primo grado.

In altre parole, non essendo possibile e corretta alcuna diversa interpretazione del bando, i sigg.ri De Luca e Pulejo avrebbero dovuto essere esclusi dalla selezione non essendo in possesso, **al momento del bando**, dei requisiti di ammissione dallo stesso chiaramente previsti.

III)-Violazione e falsa applicazione del bando di gara in relazione all'allegato B del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia Regionale di Messina e dell'art. 3 del testo allegato al D.A. Ass.to EE.LL. 11 giugno 2002 – Eccesso di potere.

Con il predetto motivo il ricorrente aveva legittimamente censurato alcune decisioni assunte dalla Commissione in ordine all'errata attribuzione di punteggio alla concorrente Pulejo Claudia.

In particolare, si era rilevato che il titolo abilitativo prodotto dalla stessa (Terapista della Riabilitazione) non riguardava (e non riguarda) una professione di livello pari a quello del posto messo a concorso.

Il T.A.R. Catania ha però ritenuto, contrariamente al vero, che il titolo anzidetto sia di pari livello rispetto al posto messo a concorso, dichiarando così infondato anche il relativo motivo di ricorso.

Occorre precisare, al riguardo, che il bando di selezione aveva espressamente previsto che i titoli avrebbero dovuto essere valutati ai sensi dell'allegato "B" del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Quest'ultimo, a sua volta, rinvia alla disposizione contenuta nell'art. 3 del testo allegato al D.A. EE.LL. 11 giugno 2002, per cui, in definitiva, è sulla base della previsione di detta norma che si sarebbe dovuto procedere alla valutazione dei titoli di cui trattasi.

Orbene, ciò non è avvenuto, con le conseguenze che è facile prevedere sulla formazione della graduatoria, che è stata incredibilmente stravolta, e che potranno essere agevolmente percepite sulla scorta di quanto di qui a poco si dirà.

Si è verificato invero, per quanto concerne la concorrente sig.ra Claudia Pulejo collocata al posto n. 25 della graduatoria, che alla stessa siano stati attribuiti punti 2 per avere allegato alla domanda, come detto, un "diploma di terapista della riabilitazione".

Si tratta, nella specie, di una palese violazione del citato art. 3 del D.A. 11 giugno 2002 giacchè l'abilitazione all'esercizio di una professione può essere valutata quando essa sia **“di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso”**.

Non vi è chi non veda, peraltro, come non si possa individuare alcuna attinenza tra il posto messo a concorso e il titolo posseduto dalla sig.ra Pulejo che, inoltre, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che possa considerarsi come vera e propria “abilitazione”, non può in alcun modo ritenersi “di livello almeno pari” al profilo professionale relativo al concorso in questione se si tien conto del fatto che il predetto diploma consente l'inquadramento nelle AA.UU.SS.LL. in posizione corrispondente all'ex V livello mentre la selezione in esame riguarda posizioni corrispondenti all'ex settimo livello.

Sul punto, d'altronde, si è assai di recente pronunciata la Terza Sezione del T.A.R. Palermo che, con decisione n. 507 del 3 marzo 2006, ha avuto modo di affermare che **“l'abilitazione che può essere titolo per l'attribuzione di punteggio nell'ambito di un concorso presso enti pubblici non può che essere quella all'esercizio di una professione avente, per di più, attinenza con le mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere a seguito della eventuale assunzione”**.

L'argomentazione in base alla quale il T.A.R. Catania sembra avere fondato il proprio (errato) convincimento, e cioè che l'abilitazione di cui trattasi costituisca titolo di pari livello rispetto al posto messo a concorso è, del resto, clamorosamente smentita da alcune inconfutabili pronunzie giurisprudenziali.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n.7760 del 29.XI.2004, confermando sul punto una decisione del T.A.R. Puglia, ha avuto modo di affermare che ***“ in ambito sanitario, l’art. 57 del D.P.R. 25.6.1983, n. 348, colloca i terapisti della riabilitazione in servizio alla data di stipula del sotteso accordo per il personale delle USL al VI livello e tale collocazione è vincolante anche in sede di applicazione del successivo accordo nazionale emanato con il D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 “.*** (In senso conforme, cfr., T.A.R. Lazio – Latina, 2.4.1999, n. 306).

E’ noto, del resto, che la figura professionale di “ terapeuta della riabilitazione” si occupa della ***“riabilitazione dei minorati fisici e psichici, con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari, e quelli affetti da disturbi organici, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, kinesiterapiche, occupazionali e di ortottica “*** (Art. 42, legge n. 132 del 1968), mentre l’attività di interprete consiste nella traduzione, da una lingua straniera alla propria (e viceversa) di discorsi o testi scritti redatti in lingua diversa dall’italiano.

Non può essere sottaciuto, peraltro, come, sull’argomento, la giurisprudenza è estremamente chiara nell’affermare che ***“l’abilitazione che può essere titolo per l’attribuzione di punteggio nell’ambito di un concorso presso enti pubblici non può che essere quella all’esercizio di una professione avente, per di più, attinenza con le mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere a seguito della eventuale assunzione “*** (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez.III, 3 marzo 2008, n. 507); ***“ nei pubblici concorsi i titoli professionali valutabili sono soltanto quelli attinenti al posto da ricoprire”*** e l’unica eccezione prevista, assente nel caso in esame, è

quella “ *in cui il bando preveda diversamente*” (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 1995, n. 1300).

Né, infine, risulta che la Commissione abbia in qualche modo stabilito alcunché sotto tale profilo in sede di determinazione dei criteri da adottare per la valutazione dei titoli.

Anche tale capo della sentenza è, dunque, errato e deve essere riformato.

IV)-Violazione e falsa applicazione del bando di concorso in relazione agli allegati A e B del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 3 del testo allegato al D.A. EE.LL. 11 giugno 2002 – Eccesso di potere.

Anche il motivo di cui sopra, con cui si il ricorrente lamenta la errata valutazione di alcuni titoli prodotti dai concorrenti Brunella Simone e Domenico Marino alla stregua di “ titoli di perfezionamento “, è stato ritenuto infondato dai Giudici di primo grado.

Questi ultimi affermano, al riguardo, che la scelta operata dalla Commissione “ *non appare al Collegio arbitraria ed irragionevole* “ giacché essa avrebbe “ *valorizzato la circostanza che si è trattato di titoli conseguiti in esito a corsi di studio e/o seminari e/o corsi di aggiornamento disposti dall'Amministrazione e concernenti la materia oggetto della progressione verticale interna* “.

Ciò perché, sempre secondo il T.A.R., “*in mancanza di qualsivoglia specificazione del bando, è irrilevante la durata dei corsi preordinati al conseguimento del titolo e l'assenza di esami finali, non essendo richiesti espressamente tali requisiti neppure dal citato D.A. 11 giugno 2002. Il contenuto di perfezionamento può dunque cogliersi, così come la*

Commissione ha fatto, in relazione al tipo di formazione specifica conseguita dai candidati, al quid pluris acquisito nel particolare settore inerente la selezione in parola”.

“ Il criterio di valutazione –poi – è stato applicato in via generale a tutti i concorrenti senza dar luogo a disparità e discriminazioni “.

Al riguardo si osserva quanto segue.

A) - Il presente motivo riguarda, in particolare, le posizioni dei concorrenti **Brunella Simone**, collocata al 24° posto della graduatoria definitiva con punti 59,467, **Domenico Marino**, collocato al 23° posto con punti 60,044, e **Gianfranco Subba**, e fanno riferimento alla valutazione dei titoli prodotti da questi ultimi valutati come “titoli di perfezionamento” per i quali il testo allegato al D.A.EE.LL. più volte menzionato consente l’attribuzione di punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4.

Si tratta, in realtà, di mere attestazioni di partecipazioni a convegni e/o seminari e quant’altro del tutto impropriamente definiti come corsi né espressamente qualificati come tali, in quanto di durata inferiore ai tre mesi, privi di prova selettiva ai fini dell’ammissione nonché di prova d’esame finale per valutare la preparazione e, in ogni caso, non espressamente qualificati , appunto, come “corsi di perfezionamento”.

Più specificamente, la Commissione Giudicatrice:

-alla sig.ra Simone ha complessivamente attribuito 4 punti per un attestato di partecipazione al Seminario “l’INPDAP incontra le Amministrazioni per la Denuncia Mensile Analitica” (durata 1 giorno) e per altro attestato di partecipazione al Seminario “Progetto Sonar pensioni subito” (durata due giorni);

-al sig. Domenico Marino ha attribuito punti 2 per un attestato di partecipazione al Seminario "L'amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici" (durata sedici ore suddivise in tre giorni) nonchè punti 2 per una semplice "licenza" di interprete di lingua spagnola rilasciata dal Questore di Messina del 30.6.1990 (palesamente non attinente la selezione di cui trattasi) per la quale possono ben valere le argomentazioni a proposito dell'analogo documento prodotto dalla concorrente Pulejo di cui al precedente motivo.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa siciliana, del resto, quando è stata chiamata a pronunciarsi su analoghe fattispecie, non ha mancato di rilevare che non possono essere valutati come titoli di perfezionamento gli attestati rilasciati al termine di corsi "per i quali non era previsto un esame per l'accesso a numero limitato con conseguente selezione degli ammessi alla frequenza, apparendo, invece, aperti a tutti e privi, in ogni caso, di esami finali volti a valutare l'effettiva acquisizione delle relative conoscenze da parte dei partecipanti, nonchè di durata limitata nel tempo" (T.A.R. Sicilia - Palermo - Sez. I, 5.3.2004, n. 456).

Ed ancora: possono legittimamente considerarsi titoli di perfezionamento soltanto " *i diplomi conseguiti dopo la laurea o il diploma di istruzione secondario che rappresentano un perfezionamento rispetto alle materie studiate nel corso di questi studi* " (T.A.R. Sicilia - Palermo, 3 marzo 2006, n. 507; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, 16 aprile 2007, n. 621), che siano muniti di legale " *indicazione in ordine alla qualificazione di detti corsi quali corsi di perfezionamento* " (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 5 marzo 2004, n. 456 già citata)

Non può essere sottaciuto, a tal riguardo, che le osservazioni proposte dall'appellante avverso la graduatoria provvisoria avevano come oggetto proprio la valutazione di tali titoli e che, sul punto, non vi era stata alcuna pronuncia della Commissione Giudicatrice, non avendo la stessa prefissato, a tal proposito, alcun criterio.

La risposta fornita a fronte delle menzionate osservazioni, quindi, oltre a costituire una evidente ed illegittima motivazione postuma, si pone anche in termini di una inaccettabile disparità di trattamento giacché la Commissione, una volta ritenuto, nel corso della fase decisoria, di poter procedere alla valutazione anche dei titoli anzidetti, avrebbe dovuto constatare a chi ne era in possesso ma non li aveva prodotti di poter successivamente integrare la documentazione.

B) – Al Marino, inoltre sono stati attribuiti punti 2,64 per la Laurea in lingue e letterature straniere in relazione alla quale non si comprende la correlazione con le mansioni che il concorrente sarà chiamato a svolgere e che, comunque, non avrebbe potuto essere valutata neanche alla stregua di secoli la Laurea.

A tal proposito il T.A.R. Catania afferma che *“ la determinazione della Commissione è conforme al bando e al D.A. del giugno 2002...”* in quanto *“ quest'ultima norma precisa che deve trattarsi di titolo di studio equivalente, ovvero di livello universitario, allorchè per i posti messi a concorso sia richiesta la laurea, ma non richiede altresì che debba trattarsi di disciplina affine ”.*

E' di tutta evidenza, al contrario, che si è in presenza di valutazione di titoli, e conseguente attribuzione di punteggi, assolutamente illegittima

perché i violazioni delle disposizioni sopra calendate che appare addirittura clamoroso a avuto riguardo, appunto, alla laurea prodotta dal Marino.

Si desume in termini del tutto inconfutabili dal bando e dalle disposizioni in esso richiamate, infatti, che al concorrente che abbia partecipato alla selezione in questione con il requisito di accesso del diploma di ragioneria (appartenendo ovviamente alla stessa area) non può essere valutata una laurea diversa da quella specifica in qualità di seconda laurea giacché ciò potrebbe avvenire soltanto se si accede alla selezione con il requisito della laurea in Economia e Commercio.

Anche sotto il rilevato profilo, pertanto, la sentenza impugnata è errata e va riformata, con conseguente modifica della graduatoria e tutti gli atti con la stessa connessi che sono parimenti illegittimi e dovevano essere annullati *in parte qua*.

7)-Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione - Violazione della circolare dell'Ass.to Regione Siciliana alla Presidenza 13.9.1993 n. 19738/2 - Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della ingiustizia manifesta.

Il T.A.R. Catania ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui l'odierno appellante ha censurato il comportamento tenuto dall'Amministrazione nel momento in cui la stessa ha rivolto ad alcuni candidati l'invito a fornire " chiarimenti" (*rectius*: integrazioni) in ordine alla documentazione prodotta con la domanda di partecipazione.

Secondo i Giudici di prime cure ciò non avrebbe comportato alcuna violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti giacché si sarebbe trattato, anzitutto, di documenti che, in quanto facenti parte dei

fascicoli personali, erano già nella disponibilità della Provincia, e comunque il bando consentiva il ricorso alla autocertificazione per la dimostrazione di titoli valutabili che, in tal caso, avrebbero dovuto essere prodotti in originale o in copia autentica dopo la pubblicazione della graduatoria.

In altre parole, secondo il T.A.R., *“la formulazione del bando, che in evidente deroga all'art. 18, comma 2, della legge 214/1990, onerava i concorrenti alla prova documentale dei titoli valutabili o all'autocertificazione degli stessi, non pare al Collegio così inequivoca da escludere assolutamente che l'Amministrazione, in virtù di una interpretazione di buona fede della lex specialis, potesse acquisire gli atti facendo ricorso al fascicolo personale dell'interessato, trattandosi di proprio dipendente (applicando così la regola generale dell'art. 18, comma 2, nonostante la diversa previsione del bando), ovvero potesse procedere a richiedere documenti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990”*.

L'adozione di un metodo che viene definito “collaborativo” non è sembrato, pertanto, idoneo a violare il principio della *par condicio* in quanto ispirato a consentire la massima partecipazione al concorso e la più ampia valutazione delle capacità professionali dei propri dipendenti.

Le argomentazioni non appaiono, tuttavia, neanche sotto l'indicato profilo, assolutamente condivisibili e vanno disattese.

È avvenuto infatti che, scaduto in data **15 novembre 2005** il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, la Commissione ha del tutto arbitrariamente ed illegittimamente consentito ad alcuni candidati di integrare la documentazione relativa ai titoli posseduti ed ai servizi svolti.

Ciò risulta dal verbale n. 2 del 26.09.2006 nel quale può leggersi che *“si rinvia ad altra seduta l'attribuzione dei punteggi per i dipendenti*

Bonannella Rita, Denti Clelia, Impalà Sabina, Marino Domenico, Miller Davide e Pantò Giuseppe, per i quali si è determinato di chiedere chiarimenti”.

Simpatica ed abile locuzione, quest’ultima, per mascherare una sostanziale (quanto illegittima perché parziale e non generalizzata) riapertura dei termini in modo da consentire ai predetti concorrenti una tardiva integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda, come peraltro avvenuto, questa volta senza alcun riferimento a verbale, anche per il concorrente Gianfranco Subba.

Questi, infatti, ha omesso di indicare nell’istanza di partecipazione alla selezione il voto conseguito nel diploma e la durata del corso di programmatore, né tantomeno ha indicato in domanda elementi idonei per verificare il superamento di un eventuale esame finale del corso, indicazioni che il candidato fornisce con propria nota acquisita al protocollo generale in data 05.10.2006, chiedendo che i relativi documenti vengano allegati alla domanda carente.

La violazione dei principi e delle disposizioni sopra richiamate è dunque evidente, così come quella del bando di concorso che consentiva la possibilità di integrare la documentazione e di produrre i titoli dichiarati mediante autocertificazione solo ai candidati risultati vincitori e comunque soltanto “dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio dell’Ente”.

Per quanto, in particolare, interessa la posizione del ricorrente, la tardiva (e quindi illegittima) integrazione dei titoli successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell’istanza di partecipazione incide sulla posizione dei concorrenti Domenico Marino e Gianfranco Subba.

Il primo (Domenico Marino) ha prodotto in un momento successivo i titoli già indicati nel secondo motivo, da cui deriva la diminuzione del punteggio complessivo da punti 60,044 a 53,404 (a detrarre punti 2 per corso seminariale di tre giorni, punti 2 per licenza non attinente e punti 2,64 per laurea non valutabile) che passano a punti 51,404 per la tardiva integrazione concernente l'incarico espletato la cui durata non è menzionata nell'istanza di partecipazione.

Il secondo (Subba Gianfranco) ha, come detto, omissis di indicare la votazione del diploma e la durata del corso di programmatore, con la conseguenza che al diploma va attribuito punteggio zero e il corso di programmatore non è valutabile, da cui deriva una prima diminuzione del punteggio complessivo da punti 65,556 a punti 60,200.

Non si comprende, invero, come si sia potuto attribuire al Subba il punteggio relativo al Diploma di Ragioneria se tale documento, con l'indicazione del voto che era stato del tutto omissis nell'istanza, è stato prodotto addirittura in data 5 ottobre 2006, e cioè quasi un anno dopo la scadenza del termine di presentazione.

E lo stesso ragionamento può essere agevolmente esteso anche alla (del pari illegittima) valutazione del corso di programmatore la cui durata, indispensabile per l'attribuzione del punteggio, viene specificata nella stessa data e con le medesime modalità.

Se a ciò si aggiunge che anche i due titoli autocertificati dal Subba si riferiscono a corsi seminari per i quali valgono le motivazioni espresse relativamente alla concorrente Brunella Simone, il punteggio complessivo da attribuire al medesimo viene a subire una ulteriore contrazione da 60,200 a 56,200 punti.

Sulla fondatezza delle censure mosse con il presente motivo non vi è davvero ragione di soffermarsi.

La richiamata Circolare dell'Assessorato Regionale alla Presidenza del 13.09.1993 ha infatti chiarito che *"il punteggio spettante al titolo di studio potrà essere attribuito al candidato solo se la votazione dallo stesso conseguita risulti da idonea certificazione. Pertanto, qualora dal certificato del titolo di studio non figuri il punteggio conseguito nell'esame finale, la Commissione attribuirà allo stesso punti zero"*.

La più recente Giurisprudenza Amministrativa ha, poi, ribadito che *"il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti"* (Cons. Stato, Sez. V, 22.06.2004 n. 4395).

Un siffatto orientamento, peraltro assolutamente conforme ai principi generali nella materia di cui trattasi, è stato ancor più recentemente confermato da codesto Ecc.mo Consiglio che, con sentenza n. 252 del 26.5.2006, ha ribadito che *" il doveroso bilanciamento fra il dovere dell'Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai candidati e il principio della par condicio tra i partecipanti ad una selezione concorsuale va ricercato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale, tenendo presente che quest'ultima non è consentita, risolvendosi – come avviene nella fattispecie in esame – in effettivo vulnus del principio di parità di trattamento, a differenza della regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi*

estrinseci al contenuto della documentazione, cui è tenuta l'Amministrazione in virtù del principio generale desumibile dall'art.6, comma 1, lett b), legge n. 241 del 1990 "

Le illegittimità che inficiano la validità della graduatoria impugnata e dei provvedimenti connessi sono, quindi, evidenti anche sotto l'indicato profilo e postulano pertanto l'annullamento, o comunque la riforma della decisione impugnata anche sul punto.

In conclusione, traendo le fila del ragionamento sin qui svolto, consegue che l'accoglimento dell'appello proposto con il presente atto sulla scorta delle censure svolte con i motivi sopra dedotti determinerebbe una nuova composizione della graduatoria finale da cui deriverebbe un avanzamento del ricorrente fino a raggiungere una posizione utile per il superamento della selezione.

Ed infatti, posto che il punteggio definitivamente attribuito al ricorrente Tommaso Leone è di **punti 57,667**:

-per quanto riguarda la concorrente **Pulejo Claudia**, per effetto delle considerazioni svolte in precedenza, la stessa dovrebbe essere esclusa per le ragioni ampiamente specificate in precedenza. In ogni caso, anche ove si volesse prescindere da ciò, il punteggio da attribuire a quest'ultima passerebbe da **punti 58,741 a punti 56,741**;

-per quanto riguarda la concorrente **Simone Brunella**, per effetto delle considerazioni che sono state svolte relativamente ai titoli dalla stessa prodotti, il punteggio complessivo passerebbe da **punti 59,467 a punti 55,467**;

-per quanto riguarda il concorrente **Marino Domenico**, in conseguenza di tutto quanto rilevato in ordine alla posizione del medesimo relativamente ai titoli prodotti ed alla integrazione successiva dei medesimi, il punteggio complessivo passerebbe da **punti 60,044 a punti 51,404**;

-per quanto riguarda il concorrente **Subba Gianfranco**, in dipendenza delle argomentazioni svolte sia relativamente alla illegittima integrazione dei titoli sia alla valenza ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli autocertificati, il punteggio medesimo passerebbe da **punti 65,556 a punti 56,200**;

-per quanto riguarda il concorrente **De Luca Giorgio**, le rilevate censure mosse alla illegittima ammissione del medesimo per la carenza dei relativi titoli, determinerebbe la sua esclusione dalla graduatoria e la conseguente liberazione di un ulteriore posto.

Tutto quanto sopra detto comporterebbe, come già accennato, il correlativo avanzamento del ricorrente in una posizione della graduatoria certamente rispondente ad una corretta valutazione dei titoli dallo stesso posseduti ed in ogni caso utile per il superamento della selezione cui il medesimo ha partecipato.

P. Q. M.

si chiede che codesto Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana voglia, con qualsiasi statuizione, accogliere il presente ricorso in appello annullando, o comunque riformando, la decisione del T.A.R. Catania meglio specificata in epigrafe.

Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.

Palermo,


(Avv. Paolo Turiano Mantica)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo ho notificato il sujesto atto a:

1)-**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro-tempore, e per essa al procuratore costituito in giudizio in primo grado **Prof. Avv. Raffaele Tommasini**, domiciliato presso la Segreteria del **Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania**,

Milano n. 42/A, ivi spedendone copia ~~conforme all'originale a mezzo~~ del Servizio Postale con Racc. A.R. n.....



2)-**DE LUCA Giorgio**, per esso ai procuratori costituiti in giudizio **Avv.ti Cirino Gallo e Andrea Pirri**, elettivamente domiciliati in **Catania, via XX Settembre n. 28 (Studio dell'Avv. Francesca Merulla)**, ivi spedendone copia a mezzo del Servizio Postale con Racc. A.R. n.....

3)-**SUBBA Gianfranco**, per esso al procuratore costituito in giudizio **Avv. Salvatore Barbera**, elettivamente domiciliato in **Catania, via Anfuso, n. 13 (Studio dell'Avv. Concetto Palumbo)**, ivi spedendo copia conforme all'originale a mezzo del Servizio Postale con Racc. A.R. n.....

4)-**MARINO Domenico**, per esso al procuratore costituito in giudizio **Avv. Raffaele Tanzariello**, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, via Milano 42/A, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del Servizio Postale con Racc. A.R. n.....

5)-**SIMONE Brunella**, per essa al procuratore costituito in giudizio **Avv. Silvano Martella**, elettivamente domiciliato in Catania, via XX Settembre n. 43 (Studio dell'Avv. Nicola Natullo), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del Servizio Postale con Racc. A.R. n.....

6)-**PULEJO Claudia**, residente in Messina, via Felice Bisazza n. 58, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del Servizio Postale con Racc. A.R. n.



76402838753-8
AG

